

STATUTO

**TREOTTOUNO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA KARLSRUHE 2-2/A

Numero REA: FO - 242887

Codice fiscale: 02122480409

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-09-2020 - Statuto completo	2
--	---



Dott. Proc. Gualfreduccio Degli Oddi
NOTAIO
Studio: Corso Mazzini, 83
Tel. e Fax 0543.34442
47100 FORLÌ

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-NORME APPLICABILI-SEDE-DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI

E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione
di:

"TREOTTOUNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,
nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del V Libro del
codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previ-
sto dal Titolo VI del V Libro del codice civile, in quanto
compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizio-
ni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla
disciplina delle cooperative sociali e successive modifica-
zioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla
Legge 3 aprile 2001, n.142, di riforma della figura del socio
lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede nel Comune di Forlì, all'indirizzo ri-
sultante presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art.
111-ter delle Disposizioni di attuazione del codice civi-
le.

	La sede' sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune indicato al primo comma con semplice decisione	
	dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti al Registro delle imprese; la decisione del Con-	
	siglio di Amministrazione non dovrà essere sottoposta alla	
	ratifica da parte della Assemblea ordinaria. Spetta invece	
	all'Assemblea straordinaria decidere il trasferimento della	
	sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-	
	presentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere i-	
	stituiti o soppressi nei modi e nei termini di Legge e sulla	
	base di quanto stabilito dal presente Statuto.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quel-	
	lo risultante dal libro soci.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	ria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4	
	SCOPO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata.	
	21	

Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 5, finalizzate all'inserimento di lavoratori svantaggiati definiti come tali dall'art. 4 della Legge n. 381 del 1991.

Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in forma associata all'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa perseguendo continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Coopera-	
	tiva e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito del-	
	le leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codi-	
	ce civile.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
	articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito del-	
	la prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la dispo-	
	sizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n.	
	318.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo italiano. Per ciò stesso la	
	Cooperativa può aderire alle Centrali Cooperative Italiane,	
	agli organismi periferici provinciali e regionali nella cui	
	giurisdizione ha la propria Sede sociale nonché alle altre	
	associazioni di riferimento.	
	ART. 5	
	OGGETTO	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 1,	
	comma 1, lettera b) della Legge 8 novembre 1991, n.381, ha	
	23	

	per oggetto le seguenti attività per l'inserimento lavorativo	
	dei lavoratori svantaggiati:	
	1) La conduzione di aziende agricole, forestali ed agritu-	
	rismi, allevamento ed ambientamento della selvaggina, di flo-	
	ricoltura, sia in terra che in serra con commercializzazione,	
	eventuale confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti	
	dalle colture;	
	2) L'erogazione di servizi tecnici specializzati, quali	
	servizi di supporto ai reparti amministrativi, servizi di se-	
	greteria, di pulizia, di sorveglianza e simili, di gestione	
	spazi culturali e biblioteche direttamente e/o in appalto e/o	
	in convenzione con Enti Pubblici e/o privati in genere;	
	3) Attività e servizi di animazione rivolti al pubblico ed	
	in particolare all'infanzia;	
	4) Servizi di spazzamento stradale manuale, servizi di pu-	
	lizia e manutenzione aree verdi, servizi ecologici, gestione	
	di stazioni ecologiche per la raccolta differenziata dei ri-	
	fiuti;	
	5) Gestione servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani	
	e/o speciali e/o tossico-nocivi e loro trasporto in ambienti	
	e/o luoghi e/o impianti predisposti;	
	6) Gestione di impianti di stoccaggio, riciclaggio, recupe-	
	ro, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi,	
	urbani e speciali e tossico-nocivi;	
	7) Servizi di catalogazione e archiviazione libraria, di	
	24	

	archiviazione informatica, scannerizzazione, digitazione da-	
	ti, sbobinatura e trascrizione atti;	
	8) Attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, atti-	
	vità editoriale e di distribuzione;	
	9) Servizio ritiro e consegna corrispondenza, pacchi e si-	
	mili, fattorinaggio, gestione di servizi postali, vuotatura e	
	trasporto di cassette postali e pacchi postali dalle ricevi-	
	torie ai depositi ferroviari o agli uffici postali periferici;	
	10) Servizi di trasloco e sgombero locali gestione di servi-	
	zi di movimentazione merci, facchinaggio, traslochi e logi-	
	stica in genere, con mezzi meccanici e/o manuali, autotra-	
	sporto di merci per conto terzi e trasporto merci in conto	
	proprio;	
	11) Gestione di servizi di mensa, di ristorazione, prepara-	
	zione ed attività di catering, apparecchiatura tavoli, spor-	
	zionamento, lavaggio stoviglie ed ogni altra attività in ri-	
	ferimento alla ristorazione in genere nel settore pubblico e	
	privato;	
	12) Gestione di strutture turistico e/o ricettive, animazio-	
	ne culturale, sportiva ed organizzativa, servizi di salvatag-	
	gio e sorveglianza presso piscine pubbliche e private, stabi-	
	limenti balneari, colonie e centri estivi ed invernali;	
	13) Gestione di servizi di trasporto pubblico di persone ef-	
	fettuato con qualsiasi mezzo comprese le prestazioni di tra-	
	sporto con autoambulanze, noleggio senza autista, in tutte le	
	25	

	forme nelle quali tali servizi possono articolarsi, di mezzi	
	necessari per il trasporto su strada, per via aerea, via ma-	
	rittima, lacuale e fluviale;	
	14) Gestione servizi di guardiana, di portineria, di vigi-	
	lanza e di custodia, tra cui anche quelli di cui al R.D.L.	
	26.09.1935;	
	15) Gestione di autoparchi e parcheggi in genere;	
	16) Gestione di servizi bibliotecari museali e simili, ser-	
	vizi bibliotecari e museali presso istituti culturali ed ar-	
	tistici pubblici e privati, servizi di ricerca e guida bi-	
	bliografica, dattilografia, inventari topografici, operazioni	
	di microfilmatura ed operazioni di riordinamento e ricolloca-	
	zione del materiale librario con piccole manutenzioni alla	
	stessa attività ed attività affini, commercializzazione di	
	beni inerenti alle attività culturali ed artistiche;	
	17) Gestione servizi cimiteriali, accudienza lampade votive	
	e servizi di necroforia in genere;	
	18) Servizi di pompe funebri ed attività connesse;	
	19) Gestione servizi di segnaletica orizzontale e verticale	
	e manutenzione in genere;	
	20) Gestione, installazione ed accudienza toponomastica;	
	21) Gestione di lettura contatori gas, acqua, elettricità e	
	simili;	
	22) Gestione e manutenzione di parcometri e parchimetri;	
	23) Gestione attività di ormeggio, servizi di manutenzione	
	26	

	per nautica da diporto;	
	24) Gestione di servizi di affissione;	
	25) Servizi di pulizia, custodia, sorveglianza, bidellaggio	
	e lavori in genere presso locali scolastici, uffici e comu-	
	nità in genere;	
	26) Servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazio-	
	ne, sanificazione e recupero ambientale;	
	27) Servizi zootecnici in genere;	
	28) Gestione di canili e gattili e/o comunque di strutture	
	rivolte alla custodia ed alla cura di animali da affezione;	
	29) Addestramento di animali da affezione e pet therapy;	
	30) Servizi di lavanderia e stireria, noleggio biancheria,	
	attività di cucito e sartoria;	
	31) Manutenzione di biciclette e motocicli;	
	32) Servizi florovivaistici e floricoltura;	
	33) Servizi di falegnameria e lavorazione legnami;	
	34) Gestione di impianti sportivi e ricreativi;	
	35) Gestione del servizio di mattazione presso mattatoi;	
	36) Lavori di legatoria, cartonaggio, pelletteria, tipogra-	
	fia, fabbricazione e confezionamento di articoli in tessuto;	
	37) Attività di assemblaggio di materiali di varia natura;	
	38) Attività di ritiro, recupero e/o rottamazione di hardwa-	
	re usati/obsoleti (non funzionanti e funzionanti), PC comple-	
	ti, desktop, portatili, tastiere, schede madri, schede audio,	
	schede video, cavi, alimentatori, motori, trasformatori, ca-	
	27	

	binet, hard disk, monitor, LCD, fotocopiatrici, macchine fax,	
	stampanti, stampanti multifunzione, hardware & periferiche	
	varie, apparecchiature telefoniche, cellulari, apparecchi Te-	
	lepass, ecc. e smaltimento di tali apparecchiature nel pieno	
	rispetto dell'ambiente e delle attuali direttive ambientali;	
	39) Attività di commercio al minuto dei prodotti ottenuti	
	dalle attività sopra elencate ed eventualmente di altri pro-	
	dotti;	
	La Cooperativa, in collegamento funzionale con le attività di	
	inserimento lavorativo sopra descritte e nel rispetto delle	
	disposizioni di cui all' art. 1, comma 1, lettera a) della	
	Legge 8 novembre 1991, n.381, potrà, altresì, svolgere le se-	
	guenti, attività:	
	a) la gestione di strutture e di servizi sociali, assisten-	
	ziali, sanitari, educativi, riabilitativi e attività connesse	
	per conto proprio e/o per conto terzi pubblici e/o privati,	
	rivolti a persone in stato di bisogno a causa di condizioni	
	personali, familiari e/o sociali quali anziani, portatori di	
	handicap, tossicodipendenti, minori, adulti cittadini comun-	
	que bisognosi di assistenza, nonché la gestione di servizi	
	scolastici di base, di attività educative, ricreative e di a-	
	nimazione socio-culturali, di attività finalizzate alla pre-	
	venzione delle cause di emarginazione e la gestione di strut-	
	ture e centri di ritrovo;	
	b) l'assistenza qualificata ai portatori di handicap, tos-	
	28	

	sicodipendenti, minori, adulti, anziani e cittadini bisogno-	
	si, comunque collocati a domicilio o in strutture residenzia-	
	li, semiresidenziali, in case protette o in caso di degenza	
	presso ospedali, nelle case di cura e nei luoghi di villeg-	
	giatura, presso laboratori dell'industria, in aziende agrico-	
	le ed artigiane, nonché assistenza sanitaria a manifestazioni	
	sportive, culturali e di aggregazione sociali in genere;	
	c) la fornitura di servizi di trasporto assistito a mezzo	
	ambulanze attrezzate, lettighe, barelle e carrozzelle di per-	
	sone accidentate, inferme o ammalate, di soggetti portatori	
	di handicap, tossicodipendenti, minori, adulti o soggetti e-	
	modializzati, bisognosi di trasferimento, per conto proprio o	
	per conto di strutture sanitarie e socio assistenziali pub-	
	bliche o private, nonché la gestione ed organizzazione di	
	trasferimenti assistiti di pazienti a mezzo aero-ambulanza da	
	e per ogni località nazionale ed internazionale utilizzando	
	vettori aerei specializzati, servizi di trasporto di materia-	
	le biologico, trasporto di sangue ed emoderivati, di organi	
	per trapianti nel rispetto delle prescrizioni di legge, di	
	documentazione clinica e radiologica, trasferimenti di e-	
	quipages sanitarie e quant'altro necessario all'attività sani-	
	taria;	
	d) la progettazione, realizzazione, gestione e promozione	
	di servizi e strutture, per conto proprio o per terzi, sia	
	soggetti pubblici che privati, per svolgere attività: socia-	
	29	

	li, assistenziali, sanitarie, educative, riabilitative, ri-	
	cettive, ludiche, ricreative, culturali, sportive, di anima-	
	zione, formative, informative, di orientamento e formazione	
	professionale; rivolte a: prima infanzia, minori, adolescen-	
	ti, giovani, adulti, anziani, e in ogni caso a tutte le per-	
	sone portatrici di bisogni per la loro condizione personale	
	sia fisica che psichica, familiare e sociale. Tali attività	
	saranno rivolte a persone sia che siano al proprio domicilio,	
	presso luoghi o strutture di terzi pubblici o privati o pres-	
	so luoghi o strutture gestite dalla cooperativa;	
	e) progettazione, realizzazione, gestione e promozione di	
	servizi e strutture con le caratteristiche sopra citate atte	
	a svolgere le attività sopra citate al fine di prevenire il	
	disagio sociale e promuovere il benessere complessivo delle	
	persone, indipendentemente dall'età, dal sesso, dal credo re-	
	ligioso o dal colore della pelle;	
	f) nell'ambito delle attività sopra descritte ed in via ac-	
	cessoria e funzionale ad esse, l'esecuzione di servizi di pu-	
	lizia, custodia, sorveglianza e lavori in genere presso loca-	
	li scolastici, uffici e comunità in genere; servizi di sorve-	
	glianza, prevenzione ed assistenza a favore di infanti e an-	
	ziani, di alunni e studenti presso asili, scuole e comunità	
	in genere;	
	g) favorire la formazione professionale dei propri soci ed	
	operatori tramite corsi di qualificazione e di aggiornamento	
	30	

	allo scopo di ampliarne la qualificazione tecni-	
	co-professionale nell'ambito delle attività della cooperativa.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti paragrafi, ri-	
	spettivamente riferite all'inserimento lavorativo ed al set-	
	tore socio sanitario ed educativo, anche ai fini della cor-	
	retta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8	
	novembre 1991, n. 381, avverranno con gestioni amministrative	
	nettamente separate.	
	La Cooperativa assume la concessione in appalto di lavori,	
	servizi e forniture anche dallo Stato, da Enti Pubblici e da	
	Enti Privati o da persone private. Istituisce o gestisce at-	
	tività di servizio, uffici, cantieri, impianti e magazzini	
	necessari per l'espletamento delle varie attività sopra elen-	
	cate, ,costituisce un'attrezzatura tecnico-meccanica idonea	
	all'esecuzione più perfetta ed economica dei lavori e dei	
	servizi acquisiti.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	La Cooperativa potrà costituire ed assumere interessenze e	
	partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costi-	
	tuite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato a condizione che la	
	misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino so-	
	stanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; inoltre	
	l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità	
	31	

	illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria	
	dei soci.	
	La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti	
	ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito.	
	La Cooperativa, con deliberazione assembleare, può aderire ad	
	un Gruppo Cooperativo Paritetico ai sensi dell'art. 2545 -	
	septies del codice civile.	
	La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di atti-	
	vità, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'As-	
	semblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, li-	
	mitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti	
	disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente	
	vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	La Cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale.	
	La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri	
	32	

	titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 6	
	SOCI LAVORATORI E SOCI VOLONTARI	
	Il numero dei Soci é illimitato ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità	
	di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che, comunque,	
	possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività della Cooperativa.	
	L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Coo-	
	perativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in rela-	
	zione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'ero-	
	gazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesi-	
	stenti.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	lavoratori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa	
	sociale.	
	33	

	Possono essere, altresì, ammessi come soci lavoratori le per-	
	sone svantaggiate di cui all'art. 4 L.381/1991 che, a norma	
	del secondo comma del citato art.4, devono rappresentare al-	
	meno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci.	
	Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio co-	
	loro che, condividendo lo scopo e le finalità della Coopera-	
	tiva, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo	
	gratuito in qualità di soci volontari. In tal caso nella do-	
	manda di ammissione, oltre a quanto disposto al successivo	
	art. 7, dovrà essere espressamente dichiarata la volontarietà	
	del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non	
	potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono essere soci della Cooperativa anche le persone giuri-	
	diche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo svi-	
	luppo delle attività svolte dalle cooperative sociali.	
	Non possono essere ammessi a socio coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche	
	o affini a quella esercitata dalla Cooperativa e che svolgano	
	una attività effettivamente concorrente con quella della coo-	
	perativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione	
	dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano	
	i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	E' fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi contempora-	
	neamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi	
	34	

	sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di pre-	
	stare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa,	
	senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e del-	
	le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	I criteri di ammissione non possono essere discriminatori,	
	bensi coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta.	
	ART. 7	
	PROCEDURE DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà pre-	
	sentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, resi-	
	denza e data di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta,	
	della eventuale capacità professionale maturata nei settori	
	di attività della Cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute oltre all'eventuale indicazione dell'anzianità la-	
	vorativa e dell'anzianità in qualità di socio in cooperative	
	affini o similari, nonché del tipo e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attra-	
	verso novazione, o da proseguire con la Cooperativa, nel ri-	
	spetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamenta-	
	35	

ri;

c) una dichiarazione dalla quale risulti se è stato o meno condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non permetta l'instaurazione del rapporto sociale, nonché la dichiarazione dell'esistenza o meno di esercizio in proprio di attività identiche o affini con quelle esercitate dalla Cooperativa come specificato all'art. 5;

d) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci entro i limiti di legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;

e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola di mediazione e arbitrato di cui all'articolo 48 del presente Statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, conte-

	nente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazio-	
	ne dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa. Tutti	
	gli atti e i documenti da allegare devono essere dichiarati	
	conformi all'originale dal Presidente.	
	Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti e delle condizioni di cui all'art. 6 e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla	
	domanda assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci	
	lavoratori ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in	
	formazione o in inserimento prevista dal successivo art. 10	
	del presente Statuto, e stabilisce le modalità e i termini	
	per il versamento del capitale sociale, nonché il tipo	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato,	
	all'atto dell'ammissione o successivamente, con la Cooperati-	
	va. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori sul libro	
	dei soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà	
	instaurato con la Cooperativa, il socio stesso aderisce, sot-	
	toscrivendo apposito contratto, alla disciplina contenuta nel	
	Regolamento di cui al successivo art. 19.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio	
	di amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni	
	la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	37	

	caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comu-	
	nicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pro-	
	nunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima suc-	
	cessiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da	
	quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenu-	
	to a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con delibera-	
	zione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data	
	dell'Assemblea stessa.	
	Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 8	
	OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci sono obbligati:	
	a. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità	
	e nei termini previsti dalla deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione all'atto dell'ammissione;	
	b. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c. a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, come previsto	
	dall'ulteriore rapporto di lavoro e ferme restando le esigen-	
	ze della Cooperativa.	
	38	

	I soci lavoratori, inoltre:	
	1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	2) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo	
	ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	4) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento	
	interno.	
	ART. 9	
	DIRITTI DEI SOCI	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il li-	
	bro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di	
	ottenerne estratti a proprie spese.	
	Inoltre, i soci, che non siano in mora per la mancata esecu-	
	zione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbliga-	
	zioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo	
	del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esamina-	
	re, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da	
	un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il li-	
	39	

bro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

ART. 10

SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE

II Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano svolgere o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione o di inserimento nell'assetto orga-	
	nizzativo della cooperativa;	
	- le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	numero previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 20 anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'im-	
	presa cooperativa. Ai soci della categoria speciale non spet-	
	ta, comunque, l'attribuzione dei ristorni nelle forme di au-	
	mento del capitale sociale o di emissione di strumenti finan-	
	ziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio speciale non può rappresentare in assemblea altri	
	soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel Consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	41	

	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inseri-	
	mento, il socio della categoria speciale è ammesso a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione	
	che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammis-	
	sione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coopera-	
	tiva, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa, finalizzati al pro-	
	prio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera	
	di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato,	
	secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo	
	7 del presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consi-	
	glio di amministrazione può deliberare il provvedimento di e-	
	sclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini	
	e le modalità previste dall'articolo 13 del presente statuto.	
	ART. 11	
	42	

	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il so-	
	cio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART. 12	
	RECESSO	
	Il diritto di recesso spetta al socio nei casi previsti dalla	
	Legge e dal presente Statuto. In particolare può recedere il	
	socio lavoratore:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di	
	altra natura, sia cessato per qualsiasi moti-	
	vo.	
	Inoltre, ha diritto di recedere il socio che non ha concorso	
	all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando	
	consente un cambiamento significativo dell'attività della	
	società;	
	- la trasformazione della società;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	43	

	- la modifica dei criteri di determinazione del valore del-	
	l'azione in caso di recesso;	
	- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di vo-	
	to o di partecipazione;	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal	
	successivo comma ovvero dallo statuto.	
	Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno con-	
	corso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	- la proroga del termine;	
	- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione	
	dei titoli azionari.	
	Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno	
	concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante let-	
	tera raccomandata che deve pervenire alla Cooperativa entro	
	quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese	
	della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle ge-	
	neralità del socio recedente e del domicilio per le comunica-	
	zioni inerenti il procedimento, delle categorie di azioni per	
	le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto	
	che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso	
	è esercitato entro 30 (trenta) giorni dall'avveramento del	
	fatto o dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminar-	
	la entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	44	

	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure di mediazione e arbitrato di cui al	
	successivo art. 48 del presente statuto.	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di ammini-	
	strazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda comporta la risoluzione immediata sia del rap-	
	porto sociale come pure dell'ulteriore rapporto di lavoro in-	
	staurato dal socio con la Cooperativa.	
	Per i soci lavoratori non è ammesso il recesso parziale.	
	ART. 13	
	ESCLUSIONE	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	1. che non ottemperi alle disposizioni che derivano dalla	
	legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché	
	all'obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	2. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale inti-	
	mazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa;	
	45	

	3. che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti	
	per la partecipazione alla cooperativa;	
	4. che svolga attività in concorrenza agli interessi socia-	
	li;	
	5. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo, fatta salva, in questi casi,	
	la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal	
	deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristi-	
	che del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua ri-	
	soluzione nonché delle esigenze dell'impresa, a meno che il	
	socio non abbia manifestato, in modo espresso o per comporta-	
	mento concludente, il suo disinteresse all'instaurazione del	
	rapporto mutualistico;	
	6. il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto	
	con licenziamento per giusta causa, giustificato motivo sog-	
	gettivo;	
	7. il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra	
	forma sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	8. che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore	
	rapporto di lavoro, non avendo più interesse all'instaurazio-	
	ne del rapporto mutualistico e non avendo presentato domanda	
	di recesso. Laddove il socio abbia invece manifestato la vo-	
	lontà di instaurare un nuovo rapporto di lavoro, il Consiglio	
	di Amministrazione potrà deliberare o meno l'esclusione a se-	
	guito di valutazione dei motivi soggettivi che hanno determi-	
	46	

	nato la risoluzione del rapporto di lavoro, tenendo conto in	
	particolare delle caratteristiche del rapporto di lavoro ri-	
	solto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze	
	dell'impresa;	
	9. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilità previste dall'articolo 6 senza autorizzazione pre-	
	ventiva del Consiglio di Amministrazione;	
	10. che sia in possesso dei requisiti di legge per avere di-	
	ritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso si sopravve-	
	nuta impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa so-	
	ciale.	
	11. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	12. che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché for-	
	malmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa so-	
	ciale, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative;	
	13. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati non colposi contro la persona, il patrimonio o la	
	pubblica amministrazione, la cui gravità renda improseguibile	
	il rapporto sociale;	
	14. che, in qualunque modo, arrechi gravi danni alla coope-	
	rativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiu-	
	dizievoli.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperati-	
	va, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'e-	
	47	

	sclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il li-	
	mite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ec-	
	cezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore ina-	
	dempiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare	
	le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un	
	termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giu-	
	stificazioni verbali o scritte.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effet-	
	to con il ricevimento della comunicazione del relativo prov-	
	vedimento e, salva diversa e motivata decisione del Consiglio	
	di Amministrazione, determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le proce-	
	dure di mediazione e arbitrato di cui all'art. 48 del presen-	
	te statuto.	
	ART. 14	
	PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, me-	
	diante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio lavo-	
	ratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rap-	
	48	

	porto di lavoro instaurato.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione su tali materie saranno demandate alla clausola di	
	mediazione e arbitrato, di cui all'art. 48 del presente Sta-	
	tuto.	
	I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provve-	
	dimenti del Consiglio di amministrazione, dovranno promuovere	
	la procedura di mediazione ed arbitrato, mediante presenta-	
	zione di apposita istanza scritta, a mezzo raccomandata, en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	ART. 15	
	LIQUIDAZIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 32 (ri-	
	valutazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 59/1992)	
	e 20 (a titolo di ristorno) del presente statuto.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	49	

cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 20, a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nonché aumentate a titolo di ristorno, con le modalità previste nel precedente articolo.

La liquidazione avverrà entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 (centot-	
	tanta) giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quel-	
	lo tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	ART. 17	
	PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto do-	
	vranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 (cinque)	
	anni dalla scadenza del termine di 180 (centottanta) giorni	
	indicato rispettivamente nei precedenti artt.15 e 16.	
	Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Con-	
	siglio di amministrazione, alla riserva legale.	
	ART. 18	
	RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la	
	cessione delle azioni si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso delle azioni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	51	

	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI	
	ART. 19	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci,	
	le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normati-	
	vo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da ap-	
	posito Regolamento ai sensi delle leggi in materia di coope-	
	rative di lavoro, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed	
	approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggio-	
	ranze previste per le Assemblee straordinarie.	
	Il Regolamento stabilisce inoltre:	
	- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in re-	
	lazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili	
	con i soci e con il restante personale, dipendente e collabo-	
	ratore;	
	- le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di ammi-	
	nistrazione può deliberare la sospensione o la riduzione del-	
	le prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;	
	- i parametri di carattere economico, produttivo e finan-	
	ziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo	
	stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi	
	fronte;	
	- le misure da adottare in caso di approvazione di un pia-	
	52	

	no di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle moda-	
	lità richiamate dalla legge.	
	Art. 20	
	RISTORNI	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ri-	
	storno ai soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente statuto e dal relativo apposito Regolamen-	
	to.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito Regola-	
	mento, i quali - in via generale - debbono considerare la re-	
	tribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio per il	
	numero di ore effettivamente lavorate in Cooperativa.	
	L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	1. in forma liquida, mediante integrazioni delle retribuzioni;	
	2. con aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, mediante l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	3. mediante l'emissione gratuita di strumenti finanziari di	
	cui agli articoli 4, 5 e 6 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare	
	ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di	
	53	

cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.	
Titolo V	
SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
ART. 21	
DEFINIZIONE	
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
finanziatori, di cui all'art. 2526 codice civile.	
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-	
nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché	
le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e	
6 della stessa legge n. 59.	
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate per	
i soci lavoratori, in quanto compatibili con la natura del	
rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
quisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le con-	
dizioni di trasferimento.	
Possono essere emesse obbligazioni e strumenti finanziari di	
debito.	
ART. 22	
SOCI SOVVENTORI	
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
quelle giuridiche ed i soggetti diversi.	
I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci	
54	

	sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nomi-	
	nati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve	
	comunque essere costituita da soci lavoratori.	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il Fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente Sta-	
	tuto e sono imputati ad una specifica sezione del capitale	
	sociale.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00 (venticinque).	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle	
	azioni emesse;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo	
	corrisposto ai soci lavoratori;	
	d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità	
	con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di re-	
	55	

	cesso.	
	Il rapporto con il socio sovventore potrà essere ulteriormen-	
	te disciplinato, in conformità alla normativa vigente in ma-	
	teria, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordi-	
	naria.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compi-	
	ti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio	
	di amministrazione.	
	ART. 23	
	ALTRI SOCI FINANZIATORI	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (ven-	
	ticinque) ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori,	
	da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, quanto al	
	venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e la	
	parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di am-	
	ministrazione.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straor-	
	56	

	dinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo com-	
	plessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del dirit-	
	to di opzione da parte delle altre categorie di soci sulle a-	
	zioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso,	
	in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 codice civi-	
	le e in considerazione dei limiti disposti per i soci lavora-	
	tori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514.	
	Il diritto di opzione non spetta ai soci lavoratori qualora	
	le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investi-	
	tori istituzionali destinati alle società cooperative di cui	
	all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del co-	
	dice civile.	
	Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti	
	il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti	
	patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti	
	ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni	
	generali contenute nel presente Statuto.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziato-	
	re, la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari	
	ai sensi dell'art. 2346, comma 1.	
	ART. 24	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI	
	57	

	A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attri-	
	buito un solo voto.	
	A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non	
	potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia	
	l'ammontare del conferimento effettuato.	
	Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovvento-	
	re, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavo-	
	ratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, com-	
	ma 2°, del codice civile.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta	
	a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nel-	
	l'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori	
	non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascu-	
	na Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si su-	
	peri tale limite i voti dei soci sovventori verranno computa-	
	ti applicando un coefficiente rettificativo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portati.	
	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo	
	quello dei soci lavoratori.	
	I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La	
	maggioranza degli amministratori deve essere costituita da	
	58	

	soci lavoratori. Ai soci sovventori è riservata, in ogni ca-	
	so, la nomina del 30 (trenta) per cento degli amministratori;	
	è inoltre riservata la nomina di un sindaco effettivo e di u-	
	no supplente nonché di un liquidatore, in caso di scioglimen-	
	to della cooperativa. Tali nomine saranno deliberate a mag-	
	gioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini previsti dal Regolamento;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della coope-	
	rativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	ART. 25	
	DIRITTI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI DEI SOCI FINANZIATORI	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, sulla base	
	di apposito Regolamento approvato dall'Assemblea in sede di	
	emissione.	
	L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370	
	c.c.	
	Ai soci lavoratori non possono essere attribuiti voti in qua-	
	lità di sottoscrittori anche di azioni di socio finanziatore.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori, te-	
	nuto conto anche di quelli attribuiti ai sovventori, non de-	
	vono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei so-	
	59	

	ci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la mi-	
	sura consentita, applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	I soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in As-	
	semblea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministra-	
	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di a-	
	zioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e se-	
	guenti, codice civile, in quanto compatibili con le disposi-	
	zioni di cui agli artt. 34 e seguenti del presente Statuto.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina del	
	30 (trenta) per cento degli amministratori e un sindaco ef-	
	fettivo e di uno supplente nonché di un liquidatore in caso	
	di scioglimento della Cooperativa. Va tenuto conto, in ogni	
	60	

	caso, delle nomine già effettuate dai soci sovventori di cui	
	al precedente art. 24 del presente Statuto. Tali nomine sa-	
	ranno deliberate a maggioranza dei voti spettanti ai soli so-	
	ci finanziatori.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci lavorato-	
	ri, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore	
	a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'art. 2514 codice civile.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni delle altre cate-	
	gorie di soci.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci lavoratori, per il	
	loro intero valore.	
	ART. 26	
	TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI E DIRITTO DI	
	RECESSO	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	
	sono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del	
	Consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	61	

	comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acqui-	
	rente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In ca-	
	so di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provve-	
	derà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine,	
	il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia de-	
	corso il periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla	
	data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è	
	ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire	
	secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti,	
	codice civile, per un importo corrispondente al valore nomi-	
	nale eventualmente rivalutato.	
	Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsa-	
	re azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 co-	
	dice civile e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avve-	
	nire per un corrispettivo non superiore al valore nominale	
	delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni ef-	
	fettuate a favore delle stesse.	
	ART. 27	
	TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI E DIRITTO DI	
	RECESSO	
	Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusiva-	
	62	

	mente previo gradimento motivato del Consiglio di	
	amministrazione.	
	Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437	
	e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inol-	
	tre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine mi-	
	nimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in	
	sede di emissione delle azioni, a norma del precedente	
	art.22, lettera d).	
	In questo caso, come in caso di scioglimento della Cooperati-	
	va, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nomi-	
	nale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art.	
	32 del presente Statuto.	
	Nel caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei so-	
	ci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso ri-	
	spetto alle quote dei soci lavoratori.	
	ART. 28	
	POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabili-	
	to dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e dall' articolo 5	
	del presente Statuto.	
	In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e se-	
	condo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di parte-	
	cipazione cooperativa, anche al portatore se interamente li-	
	63	

	berate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emes-	
	se, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla mi-	
	nor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili	
	o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio cer-	
	tificato e depositato presso il Ministero competente.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00 (venticinque).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori	
	dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sot-	
	toscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per	
	i soci lavoratori.	
	All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'inte-	
	ro valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni	
	o quote.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperati-	
	va è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in	
	materia, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea or-	
	64	

	dinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale du-	
	rata minima del rapporto sociale.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini previsti dal Regolamento di emissione;	
	2. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limita-	
	tamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	ART. 29	
	STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperati-	
	va può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di	
	debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410	
	e seguenti, cod. civ.	
	In tal caso, con Regolamento approvato dalla stessa Assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei ti-	
	toli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	2) le modalità di circolazione;	
	3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fi-	
	65	

ni del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale ed al relativo rappresentante comune

si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.30

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. da un numero illimitato di azioni dei soci lavoratori,
ciascuna del valore di Euro 25 (venticinque);

2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore
di Euro 25 (venticinque);

3. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di
Euro 25 (venticinque), destinate al Fondo dedicato allo svi-
luppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento
aziendale di cui all'articolo 5 del presente Statuto;

4. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del
valore di Euro 25 (venticinque), destinate alla realizzazione
di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento azien-
dale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui
all'articolo 32 e con il valore delle azioni eventualmente
non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei
soci deceduti;

	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori	
	di cui alla precedente lettera a) punto 2 (non lavoratori),	
	formate ai sensi dell'articolo 32;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte ed eventualmente attribuite.	
	Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera e),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci lavoratori durante la vita della Coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire	
	le perdite di esercizio solamente dopo che siano state uti-	
	lizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bi-	
	lancio.	
	Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a garanzia né essere cedute e si considerano	
	vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempi-	
	mento delle obbligazioni che i soci contraggono con la mede-	
	sima.	
	La Società ha la facoltà di non emettere le azioni ai sensi	
	67	

dell'art. 2346, comma 1.

ART. 31

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci.

Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c..

Per il requisito della prevalenza si rende, in ogni caso, applicabile la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Nel bilancio si dovranno inserire, tramite apposite voci, i valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-sexies codice civile.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati

	essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate deve	
	restare depositato in copia nella sede della Società, insieme	
	con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del sog-	
	getto incaricato della revisione legale dei conti, se esi-	
	stente, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea,	
	e finché sia approvato.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in	
	sede di relazione sulla gestione.	
	ART. 32	
	DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla Legge;	
	b) una quota ai Fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla Legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	69	

	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
	distribuire:	
	1) ai soci lavoratori, in misura non superiore, all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo;	
	2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito	
	nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti.	
	3) ai soci finanziatori, tenendo conto degli eventuali privi-	
	legi per essi disposti in sede di emissione delle azioni;	
	4) ai possessori di strumenti finanziari - siano essi soci	
	lavoratori o soggetti diversi dai soci lavoratori - in misura	
	non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1);	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale socia-	
	le sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi	
	in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	f) una eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai	
	possessori di strumenti finanziari diversi dai soci lavoro-	
	ri;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mu-	
	tualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei	
	commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio	
	70	

	sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capita-	
	le sociale finché non si sia provveduto alla totale ricosti-	
	tuzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di	
	perdite di esercizio.	
	TITOLO VII	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 33	
	ORGANI SOCIALI	
	Il sistema di amministrazione adottato è il sistema	
	tradizionale.	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanzia-	
	ri.	
	Sezione I	
	ART. 34	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione presso la Sede sociale o anche altrove purché in I-	
	talia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il	
	71	

	luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R., anche a ma-	
	no, o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire	
	la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente di-	
	ritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna catego-	
	ria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno	
	8 (otto) giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e parte-	
	cipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo	
	amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se	
	quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei	
	partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Il Consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel secondo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assem-	
	blee.	
	ART. 35	
	L'ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'Assemblea ordinaria:	
	72	

	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consi-	
	glio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, anche	
	l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei	
	componenti il Consiglio di amministrazione, nel rispetto di	
	quanto disposto nel successivo articolo 41 del presente sta-	
	tuto, e provvede alle relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori per la loro attività collegiale o eventualmente	
	un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli am-	
	ministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del Collegio dei Sindaci, elegge tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; deli-	
	bera l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, su proposta motivata del Collegio	
	sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei	
	conti ai sensi dell'art. 13, Decreto legislativo 27 gennaio	
	2010, n. 39, secondo quanto previsto nel successivo art. 47	
	del presente statuto e determina il corrispettivo spettante	
	per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri	
	per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti, se nominato;	
	73	

	7) approva i Regolamenti previsti dal presente statuto con le	
	maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;	
	8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte	
	dal Consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente	
	convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convoca-	
	zione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di	
	pronuncia assembleare;	
	9) delibera sull'adesione ad un Gruppo Cooperativo Parite-	
	tico;	
	10) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei	
	soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi;	
	11) delibera, in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, il programma di mobilità;	
	12) delibera l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	degli articoli 20 e 32 del presente Statuto;	
	13) delibera sulla misura della partecipazione che dovrà	
	essere sottoscritta dai soci, in conformità dell'art. 7 del	
	presente Statuto;	
	14) determina l'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528,	
	2° comma, c.c.;	
	15) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge o dal presente Statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (cento-	
	venti) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale	
	74	

	oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Cooperativa	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della società, e possibilmente entro il mese di	
	dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.	
	Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione	
	presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data	
	di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le parti-	
	colari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario	
	il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.	
	Il Consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni	
	della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci con diritto	
	di voto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere	
	luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	ART. 36	
	ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla Legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti	
	75	

materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative.

L'Assemblea straordinaria delibera, inoltre, sull'emissione degli strumenti finanziari di cui agli articoli 23 e 29 del presente statuto.

ART. 37

MODALITÀ DI COSTITUZIONE

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Tuttavia, per soppressione delle clausole mutualistiche, la liquidazione della società, il cambiamento significativo

	dell'oggetto sociale, la proroga della società, la revoca	
	dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede so-	
	ciale all'estero, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che	
	in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la	
	presenza diretta o per delega della metà dei soci aventi di-	
	ritto di voto e delibererà con il voto favorevole dei tre	
	quinti dei presenti o rappresentanti.	
	Per la trasformazione ex art. 2545-decies l'assemblea straor-	
	dinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei	
	soci della cooperativa; quando i soci sono meno di 50 la de-	
	liberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei	
	2/3 di essi.	
	In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche socia-	
	li, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che	
	avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra	
	quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assem-	
	blea, secondo le modalità precisate eventualmente in apposi-	
	to regolamento interno.	
	Per le votazioni si procederà normalmente salvo diversa deli-	
	berazione dell'Assemblea, col sistema dell'alzata di mano.	
	L'intervento in Assemblea può avvenire anche con mezzi di te-	
	lecomunicazione. In tali casi tutti i partecipanti debbono	
	essere identificati e a tutti deve essere consentito di in-	
	tervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scam-	
	biare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti	
	77	

trattati.

ART. 38

DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci sovventori e degli altri soci finanziatori da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dal precedente Titolo V del presente statuto.

Ogni socio lavoratore, anche se sovventore o finanziatore, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore o finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito Regolamento nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli da 24 e 25 del presente Statuto.

Ad ogni socio persona giuridica può essere attribuito fino ad un massimo di 5 (cinque) voti in relazione all'ammontare delle azioni sottoscritte e/o al numero dei propri soci.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 10 del presente statuto.

	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente in Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesi-	
	ma categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia	
	amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, me-	
	diate delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino	
	ad un massimo di un socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assem-	
	blea e conservate tra gli atti sociali.	
	Le Organizzazioni territoriali delle cooperative cui la coo-	
	perativa aderisce potranno partecipare con propri rappresen-	
	tanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere propo-	
	sta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla	
	deliberazione, anche congiuntamente, il cinque per cento de-	
	gli aventi diritto al voto.	
	ART. 39	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	in sua assenza dal Vice Presidente vicario o dall'Amministra-	
	tore più anziano di età.	
	L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, quando	
	occorrono, due o più scrutatori.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	79	

	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto dal Notaio.	
	Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e	
	deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero	
	dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità	
	e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la	
	precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano a-	
	stenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta de-	
	gli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni perti-	
	nenti all'ordine del giorno.	
	ART. 40	
	ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della	
	cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribui-	
	ti ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	80	

	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli stru-	
	menti finanziari e sul rendiconto relativo;	
	5) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative	
	transazioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna catego-	
	ria di strumenti finanziari.	
	L'Assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	
	Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano	
	necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli	
	strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli in-	
	teressi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei	
	rapporti con la Cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei	
	soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assem-	
	blea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assi-	
	stere all'Assemblea della cooperativa e di impugnare le de-	
	liberazioni.	
	SEZIONE II	
	ART. 41	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di-	
	81	

	spari di consiglieri, che va da un minimo di 3 (tre) ad un	
	massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea ordinaria	
	dei soci.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavo-	
	ratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Un numero di consiglieri inferiore alla metà del totale può	
	essere nominato tra i non soci o fra i soci finanziatori per-	
	sone fisiche o tra i rappresentanti dei soci finanziatori	
	persone giuridiche, tenendo conto della riserva di nomina	
	spettante ai soci finanziatori di cui al Titolo V del presen-	
	te statuto. In ogni caso, gli amministratori scelti tra i so-	
	ci finanziatori, o loro mandatarî in caso di soci persone	
	giuridiche, non potranno superare il limite massimo di un	
	terzo dei consiglieri da eleggere.	
	Spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione prima di procedere alla loro no-	
	mina.	
	Il Consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre	
	esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa	
	dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori potranno essere rieletti.	
	Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	82	

	dente ed uno o più Vice Presidenti designando, in quest'ulti-	
	mo caso, anche il vicario.	
	Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando	
	contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega; in o-	
	gni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle	
	materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartir-	
	re direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni	
	rientranti nella delega.	
	Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia-	
	no i rapporti mutualistici con i soci ivi compresa la remune-	
	razione della prestazione mutualistica, il ristorno, il con-	
	ferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'a-	
	zienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al	
	precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organiz-	
	zativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura	
	ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di	
	amministrazione e al Collegio Sindacale, con la periodicità	
	di 180 (centottanta) giorni sul generale andamento della ge-	
	stione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle ope-	
	83	

razioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società, entro i limiti complessivi fissati dall'Assemblea.

ART. 42

COMPETENZA E RIUNIONI

Il Consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvo quanto espressamente demandato dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione delle azioni possedute;

	- propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione	
	del bilancio di esercizio, l'eventuale sovrapprezzo di cui	
	all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;	
	- predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rap-	
	porti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organiz-	
	zativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa,	
	da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	- delibera l'acquisto delle azioni proprie e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa della Società nei limiti e alle	
	condizioni di Legge;	
	- relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e sull'intensità dello	
	scambio mutualistico. Per il requisito della prevalenza, si	
	rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui	
	all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318:	
	Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 di consi-	
	glieri o dal collegio sindacale. La convocazione è fatta a	
	mezzo lettera, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni pri-	
	85	

ma dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,

fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci

effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della

riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza

degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire, laddove

il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o

video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono

comunque essere identificati dal Presidente e deve essere

consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo

reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scam-

biarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la

riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Pre-

sidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto

sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del

Presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Nei casi previsti dall'art. 2365, 2° comma c.c., di cui

all'art. 36 del presente statuto, il verbale è redatto da un

notaio in applicazione dell'art. 2436 c.c.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consi-

glieri presenti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-

tori ed al Collegio sindacale di ogni interesse che, per con-

	to proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione	
	della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e	
	la portata; se si tratta di amministratore delegato deve al-	
	trisi astenersi dal compiere l'operazione, investendo della	
	stessa il Consiglio di amministrazione.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione; in	
	ogni caso la deliberazione deve essere adottata con l'asten-	
	sione dell'amministratore interessato.	
	Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che non so-	
	no prese in conformità della Legge e dello Statuto possono	
	essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio sindacale,	
	dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì	
	essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro	
	diritti.	
	ART. 43	
	SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministra-	
	zione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 c. 1 del codice civile, purché la maggio-	
	ranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da	
	amministratori nominati dall'Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	87	

	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	ART. 44	
	PRESIDENTE	
	II Presidente è nominato dal Consiglio ed ha la rappresentan-	
	za e la firma sociale della Cooperativa.	
	Al Presidente, in particolare, competono:	
	- la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso	
	qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;	
	- l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibi-	
	le ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla	
	più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria	
	eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni	
	vigenti;	
	- gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma,	
	del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle impre-	
	se dei Consiglieri e dell'articolo 2400, terzo comma, per la	
	iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può	
	delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente vicario	
	o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a	
	dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, fissa	
	88	

l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente vicario, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Sezione III

ART. 45

COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art. 2543, co. 1, codice civile la Cooperativa procede alla nomina del Collegio sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si renderebbero indisponibili nel corso del mandato.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci sovventori o finanziatori.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

li.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis del codice civile. In tal caso, i sindaci effettivi e supplenti dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 46

COMPETENZA E RIUNIONI

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

	Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	Il Collegio sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, dell'Assemblea e del comitato esecutivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla Legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'Organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	91	

lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

ART. 47

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale ove nominato.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione legale dei conti per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni e disposizioni applicative, nonché dal

	presente articolo si applicano con riferimento ai soci della	
	medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione	
	legale.	
	Il revisore o la società incaricati della revisione legale	
	dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14	
	del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive	
	disposizioni di attuazione:	
	1) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta	
	della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle	
	scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il	
	bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	Il revisore o la società incaricati della revisione legale	
	dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed	
	i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.	
	39 e successive disposizioni di attuazione.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, comma 2,	
	c.c., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei con-	
	ti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VIII	
	MEDIAZIONE E ARBITRATO	
	93	

ART.48		
CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO		
Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponi-		
bili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative		
alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da		
o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ver-		
ranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera		
di Commercio di Forlì-Cesena, Organismo abilitato a gestire		
procedure di mediazione ed iscritto al n. 62 (sessantadue)		
del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Mini-		
sterio di Giustizia.		
Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo,		
la controversia verrà definita mediante arbitrato amministra-		
to dal regolamento della Camera Arbitrale di Forlì alla quale		
è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.		
L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale		
secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del co-		
dice di procedura civile.		
Le modifiche della presente clausola compromissoria devono		
essere approvate con delibera assembleare assunta con la mag-		
gioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci		
assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novan-		
ta) giorni, esercitare il recesso.		
TITOLO IX		
DISPOSIZIONI FINALI		
94		

	ART. 49	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli Amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	
	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito ai	
	seguenti punti:	
	a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori sarà conferito il potere di compiere tutti gli	
	atti utili per la liquidazione della società.	
	95	

La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 50

RIMBORSO DEL PATRIMONIO SOCIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine:

a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, ai sensi di legge, compresi i dividendi eventualmente maturati;

b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata, compresi i dividendi eventualmente maturati;

c) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto dell'emissione;

d) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci lavoratori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno;

	e) rimborso dell'eventuale riserva divisibile in favore dei	
	soci finanziatori, non lavoratori;	
	f) quanto residua, alla devoluzione al Fondo Mutualistico di	
	promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.	
	ART. 51	
	DISPOSIZIONI MUTUALISTICHE E FINALI	
	La Società in quanto Cooperativa sociale rispetta le disposi-	
	zioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qua-	
	lificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste	
	nel presente statuto agli articoli 30 (divieto di distribu-	
	zione delle riserve tra i soci lavoratori), 32 (destinazione	
	dell'utile) e 50 (devoluzione del patrimonio residuo) sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per il concreto funzionamento della cooperativa il Consiglio	
	di amministrazione predisporrà Regolamenti interni da sotto-	
	porre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci. In	
	particolare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci possono	
	essere disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra la Cooperativa stessa ed i soci. I Regolamenti,	
	quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitu-	
	tivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati	
	dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee	
	97	

80 di 80